

# Rapporto al messaggio 2831

## Della Commissione speciale scolastica sul messaggio 13 giugno 1984 concernente l'istituzione del sostegno pedagogico

L'assunto che sta alla base dei contenuti del messaggio in esame è che la scuola dell'obbligo concepita per dare a tutti i fanciulli un'adeguata istruzione, si è trovata immediatamente di fronte l'ostacolo del superamento delle difficoltà, anche di adattamento, riscontrabili in una notevole percentuale di scolari.

Sin dall'inizio di questo secolo ci si è indirizzati nell'opera di traduzione di questi problemi di disadattamento scolastico in termini di psicologia: si sono prodotte descrizioni di carenze e di disturbi individuali che ne stanno all'origine. L'avvenire scolastico dei ragazzi è stato così considerato come dipendente principalmente dalle loro caratteristiche individuali.

Tale interpretazione della problematica ha rappresentato una tappa necessaria, e positiva, nel modo di considerare la vita scolastica ha reso possibile il graduale venir meno di giudizi morali sulle difficoltà e sui fallimenti degli allievi: invece di imputare i risultati negativi unicamente alla loro cattiva volontà o alla loro pigrizia si è tentato di trovare una spiegazione scientifica del loro comportamento e quindi di creare una serie di strumenti e di strategie che ne permettessero il superamento. In questa prospettiva il quesito posto è stato quello di trovare nelle caratteristiche individuali dell'alunno le cause delle sue difficoltà scolastiche. Quale conseguenza ci si è indirizzati verso la creazione di un servizio di recupero che non è altro che il modo in cui la scuola prende atto delle differenze tra gli allievi tentando di adeguare il proprio agire a queste differenze mediante opzioni didattiche rispettose di necessità individuali; necessita e differenziazioni che non costituiscono comunque un aspetto anomalo di alcuni ma che fanno parte della normalità perché contraddistinguono in modo naturale la crescita dell'individuo.

Ma da diversi anni, anche nel nostro Cantone, non si è più vincolati ad un'interpretazione del disadattamento scolastico dovuta essenzialmente a motivi che possono essere definiti di ordine biologico, interpretazione secondo la quale l'insuccesso è insito nell'allievo stesso.

Con la legge scolastica del 1958 la scuola elementare è stata concepita e strutturata in due cicli di studio che hanno portato, tra l'altro, al rinvio alla fine della seconda e quinta classe, della decisione concernente la promozione, in ossequio ad un maggior rispetto dell'evoluzione individuale dell'allievo e dei suoi personali ritmi di apprendimento. Ne è risultato così l'abbandono, anche se non totale, dell'idea della bocciatura quale principale, o unica, possibilità di far fronte e porre rimedio alla problematica dell'insuccesso scolastico.

Gli scolari che denunciavano manifesti ritardi e lacune sono stati, in seguito, riuniti nelle cosiddette classi parallele o classi differenziali istituite comunalmente nelle sedi più importanti e più vaste, mentre per i casi più gravi, o di ritardo globale, sono state create le "classi speciali".

L'effettivo limitato di tali sezioni era il presupposto per il conseguimento dell'insegnamento individualizzato nel tentativo di portare l'allievo a reinserirsi nella classe normale una volta eliminato il ritardo e colmato le lacune accusate.

Ma le classi parallele (o differenziate, o di recupero) ben presto si sono rivelate come soluzioni con effetti negativi non trascurabili così come documentato nell'esauritivo Messaggio in esame.

Ed in loro alternativa è stata introdotta, una decina di anni or sono, la formula del recupero individualizzato basato su tre fondamentali principi:

- "..... - mantenere l'allievo nel gruppo originale dei coetanei, quale espressione di accettazione dell'allievo stesso pur con le sue difficoltà;
- realizzare interventi individualizzati o a piccoli gruppi puntando sulle cause reali delle difficoltà;
- integrare gli interventi individualizzati con opportuni accorgimenti da effettuare in classe, durante le lezioni regolari, per evitare discrepanze e contraddizioni nell'azione educativa. ... "

Dettagliate indagini metodologiche e pedagogiche hanno però da tempo confermato come esista pure una correlazione tra la buona riuscita scolastica e l'ambiente, familiare e non, che circonda l'allievo. Limitati stimoli intellettuali, povertà di linguaggio, culture notevolmente differenziate da quella che la scuola promuove aumentano in modo tangibile il rischio di insuccesso. Ne sono credibile esempio anche le seguenti tabelle contenute nel RAPPORTO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO (Bellinzona, aprile 1982) redatto dal Gruppo di lavoro appositamente istituito, e che si rifanno alla realtà del VI circondario scolastico (Locarno, Valle Maggia, Onsernone, Centovalli e Circolo delle Isole):

#### DATI RELATIVI AL TIPO DI DIFFICOLTÀ DEI BAMBINI SEGNALATI E/O SEGUITI (VI CIRCONDARIO)

		<b>n. allievi</b>	<b>%</b>
1.	Difficoltà socio-affettive importanti che hanno richiesto un esame, una consulenza o una terapia da parte del SMP (durante il 1980/81 e negli anni precedenti)	49 su 231	21,2
2.	Difficoltà socio-affettive osservate e/o gestite nell'ambito del servizio di sostegno	72 su 231	31,2
3.	Difficoltà psicomotorie per cui si è ritenuta opportuna una segnalazione alla psicomotricista	50 su 231	21,6
4.	Problemi cognitivi importanti non settoriali e comprovati una segnalazione alla psicomotricista	50 su 231	21,6
5.	Problemi organici: handicaps fisici, malattie gravi, epilessie, difficoltà sensoriali importanti (malvedenti, sordi, ecc.)	22 su 231	9,5
6.	Ritardi di linguaggio e diff. tecniche	65 su 231	10,4
7.	Difficoltà nel linguaggio scritto: problemi legati all'apprendimento della lettura e della scrittura - solo lingua - globali	123 su 175 53 74	70,3
8.	Difficoltà nell'apprendimento logicomatematico - solo lingua - globali	123 su 175	54,9
9.	Senza difficoltà di apprendimento scolastico	26 su 175	14,9

#### RELAZIONI FRA I DATI RIGUARDANTI IL TIPO DI DIFFICOLTÀ DEI BAMBINI DI SE (VI CIRCONDARIO)

Rel. 1: Difficoltà globali d' apprendimento scolastico (linguaggio scritto + apprendimento logico-matematico) difficoltà socio-affettive: su 74 allievi di Se con difficoltà socio-affettive; di questi 44, 21 sono stati segnalati al SMP,

Rel. 2: Difficoltà globali d' apprendimento scolastico/difficoltà cognitive: su 74 allievi con difficoltà globali di apprendimento, 15 hanno difficoltà cognitive;

Rel. 3: Difficoltà psico-motorie/ Difficoltà d' apprendimento scolastico (linguaggio scritto e apprendimento logico-matematico oppure solo difficoltà di linguaggio scritto o di apprendimento logico-matematico): su 33 allievi di SE con difficoltà psico-motorie, 31 hanno difficoltà d' apprendimento scolastico;

Rel. 4: Difficoltà socio-affettive e psico-motorie/difficoltà d' apprendimento scolastico: su 24 allievi con difficoltà socio-affettive e psico-motorie, 24 hanno anche difficoltà d' apprendimento;

Rel. 5: Ritardi di linguaggio e tecnici (articolazione, parola, ....)/ linguaggio scritto: su 32 allievi di SE con ritardi di linguaggio e tecnici, 19 hanno anche difficoltà di linguaggio scritto (lettura, scrittura).

Rel. 6: Difficoltà cognitive/livello socio-culturale: su 24 allievi con difficoltà cognitive, 21 appartengono alla categoria socio-culturale inferiore, 2 a quella media, 1 a quella superiore;

Rel. 7: Situazione familiare particolare (divorzio, situazione perturbata, mancanza di un genitore, collocamento)/difficoltà d' apprendimento: su 45 allievi di SE con una situazione familiare particolare, 38 hanno difficoltà d' apprendimento solo 8 però su 45 bambini con situazione familiare particolare, hanno difficoltà cognitive.

Rel. 8: Situazione familiare particolare/difficoltà socio-affettive: su 45 allievi di SE con una situazione familiare particolare, 24 hanno difficoltà socio-affettive.

Osservando le diverse relazioni messe in rilievo, risulta in modo abbastanza evidente che non è possibile considerare le difficoltà d' apprendimento indipendentemente dalle difficoltà socio-affettive, psico-motorie e familiari (Relazioni, 1,3,4, e 7).

Per contro si può affermare che le difficoltà d' apprendimento non dipendono necessariamente da quelle cognitive. (v. Rel. 2, Rel. 7).

L' approccio delle difficoltà d' apprendimento scolastico deve perciò essere globale. Un intervento di sostegno pedagogico che consideri solo gli aspetti sintomatici delle difficoltà d' apprendimento scolastico arrischia perciò, nella maggioranza dei casi, di essere poco incisivo.

Il superamento di condizionamenti ambientali negativi allarga così l' azione di recupero o di sostegno dal fatto puramente pedagogico ad un complesso impegno di carattere sociale.

Nel 1976 il Dipartimento della pubblica educazione iniziò gli studi per elaborare un modello che prendesse in considerazione il problema del disadattamento scolastico in tutta la sua globalità e che fornisse soluzioni organiche estese anche alla scuola materna e alla scuola media. Studi che sono sfociati nella proposta di Servizio di sostegno pedagogico (SSP) attualmente in discussione. Con l' anno scolastico 1979/80 il lod. Consiglio di Stato ha dato avvio alla sperimentazione in due regioni del Cantone: il Luganese (Lugano e Valle Vedeggio) e il Locarnese, con la creazione di due équipes per la scuola elementare e di una per il settore medio.

I risultati di tale sperimentazione sono raccolti nel già citato RAPPORTO CONCLUSIVO. Alla consultazione relativa alla verifica sulla validità della nuova struttura del servizio hanno partecipato le istanze direttamente interessate. Alcune di queste hanno poi inoltrato le loro osservazioni all' Ufficio studi e ricerche. Presso di loro il rapporto ha raccolto larghi consensi per le considerazioni e le proposte in esso formulate. Si è ribadita la necessità prioritaria rispetto a tutte le altre di conferire una base giuridica al servizio. I motivi che sollecitano una sistemazione legislativa si rifanno alla convinzione che il SSP, nella forma organizzativa dell' équipe territoriale, è una modalità valida di intervento nel problema dell' insuccesso e del disadattamento scolastico. Così come viene pure la richiesta dell' estensione a tutto il Cantone secondo i modi proposti e tenendo in debito conto l' importanza della funzione del coordinamento, che qualifica il servizio, migliorandolo sotto vari aspetti.

Un altro punto ribadito costantemente riguarda la necessità di organizzare il servizio della scuola materna alla scuola media, con modalità che ne garantiscano la continuità e che rispondano alle specifiche esigenze dei tre ordini di scuola considerati, contribuendo così al raggiungimento delle finalità proprie di ogni settore.

La Commissione speciale scolastica ha dedicato diligente attenzione ai contenuti del messaggio che assume notevole importanza politica e per l' aspetto di carattere sociale che esso investe e per l' ampiezza dell' intervento nel quale è coinvolto tutto l' ordinamento scolastico fino ai 15 anni.

Durante l' anno scolastico 1982/83 sono stati seguiti, nei due circondari interessati alla sperimentazione, 888 allievi di scuola elementare (pari al 10%), 133 di scuola materna (9,5%) e 190 di scuola media (9,2%).

Non va cionondimeno dimenticato che la percentuale di allievi al termine della scolarità (nono anno) che hanno ripetuto almeno una classe è del 19%: per la scuola elementare la percentuale di allievi di V che hanno ripetuto almeno una classe è del 10%, con cioè una ripetenza per ogni anno scolastico di circa il 2%.

E particolare significato e interesse possono assumere, al riguardo, i seguenti dati relativi alla sperimentazione realizzata nel Locarnese:

Allievi che hanno ripetuto una o più classi (Cantone)

		0 classi ripetute	1 o più classi	%
1975/76	SE	18'799	1'425	7,5
	SM*	10'988	2'361	21,5
	Tot.	29'787	3'786	12,7
<hr/>				
1979/80	SE	17'746	1'317	7,4
	SM*	13'547	2'329	17,2

	Tot.	31'293	3'646	11,6
--	------	--------	-------	------

\*) Ginnasio I-IV, S. maggiore, media, ec. dom., avviamento.

#### Nota

La differenza tra le percentuali della tabella e quelle sopracitate dipende da una diversa base di calcolo:

- il 19 % corrisponde al rapporto fra gli allievi con almeno una ripetizione e il totale degli allievi all' ultimo anno di scolarizzazione obbligatoria;

- il 12 % corrisponde al rapporto fra gli allievi con almeno una ripetizione e il totale di tutti gli allievi (anche di quelli di prima elementare) della scuola dell' obbligo.

#### Evoluzione bocciature nelle SE

Anno	Allievi	Bocciati	%
1976/77	20'596	421	2
1977/78	19'234	343	1,8
1978/79	18'865	308	1,6
1979/80	18'401	290	1,6

#### Evoluzione bocciature nel VI circ. SE

Anno	Allievi	% non promossi	% non promossi *) Locarno + Losone
1978/79	2'443	1,8	1,9
1979/80	2'229	1,1	0,75

\*) Nota: si presentano separatamente i dati di Locarno e Losone dove il sostegno pedagogico esisteva già prima dell' inizio della sperimentazione.

L' estensione del SSP avverrà sulla base di un piano organizzativo cantonale che coinvolgerà in successione le diverse sedi scolasti che e che dovrebbe concludersi nel 1989.

Di particolare urgenza è comunque ritenuto l' intervento, richiesto sia dagli insegnanti sia dai genitori allo scopo di favorire l' inserimento di allievi disadattati e permettere loro una serena scolarità dell' obbligo. Un processo, questo, che dovrà però essere compiuto nell' intento di non nuocere alla formazione regolare de gli allievi che seguono normalmente la scuola con apprezzato profitto.

E' pertanto ipotizzabile che nella scuola materna gli interventi saranno molto limitati, più estesi nella scuola elementare ed in maggior misura nella scuola media (segnatamente nel primo biennio, dove sono riuniti allievi con una preparazione talvolta differenziata) dove son già stati accusati ritardi.

L' introduzione del SSP era, inizialmente, prospettata in termini diversi dagli attuali:

#### **Equipes delle scuole elementari e materne**

Per ogni comprensorio corrispondente ai nove circondari delle SE era pensata la costituzione di una équipe di sostegno pedagogico. I settori di scuola materna erano delimitati dai comprensori dei circondari di SE.

Composizione di una équipe di scuola materna ed elementare		Totale cantonale (9 équipes)	
1	capo-équipe	9	capi-équipes
6-9	docenti	50-62	docenti
1,5-2	logopedisti	14-16	logopedisti
1	psicomotricista	9	psicomotricisti

#### Calcolo del numero di docenti di sostegno nelle SE

Anno scol	n. all.	Allievi seguiti	%	Docenti OC	All. seguiti per docenti OC	All./OC
1982/83	8'909	888	10	38	23	234
1987/88	13'150	1'315	10	54	24	243
1990/91	12'400	1'240	10	54	23	230

Le proiezioni per l' anno 1990/91 permettevano di attuare una estensione del servizio in modo da avvicinare gradualmente il limite ottimale di 200 allievi per OC di docente di sostegno pedagogico.

La programmazione su 4 anni della generalizzazione del sostegno pedagogico dall' anno scolastico 1984/85 al 1987/88 e il margine da 200/250 allievi per ogni docente rendono possibile un' organizzazione adeguata da parte dei comuni che non hanno ancora adottato il sostegno pedagogico o il ricupero individuale.

#### **Equipes delle scuole medie**

Si prevedevano quattro équipes di sostegno pedagogico nelle scuole medie, corrispondenti ai comprensori dei gruppi di coordinamento.

Composizione di una équipe di scuola media		Totale cantonale	
1 11-14	capo-équipe docenti	4 48-55	capi-équipes docenti

#### Calcolo del numero dei docenti di sostegno nelle scuole medie

Anno	All. interessati n. all	All. seguiti	%	Docenti OC	All. seguiti per doc. OC	All. doc
1982/83	2'055	190	9,2	9	21	228
1987/88	12'769	1'277	10	52	24	245
1990/91	11'000	1'100	10	52	21	211

Per le scuole medie è importante avvicinarsi il più possibile al numero ottimale di 52 docenti di sostegno per i seguenti motivi:

- numero ridotto di capi-équipes previsti;
- intervento specifico durante il ciclo di orientamento in vista dell' inserimento socioprofessionale degli allievi con gravi difficoltà scolastiche;
- numero ancora relativamente elevato di allievi che frequentano la scuola media prima degli anni novanta.

Le conseguenti previsioni finanziarie si basavano su una generalizzazione del sostegno nell' arco di quattro anni, raggiungendo così gli effettivi definitivi nell' anno scolastico 1987/88. (cfr. Allegati 1 e 2 ) .

In ossequio alle scelte di applicazione delle indicazioni e delle disposizioni del piano finanziario e delle linee direttive il progetto però è stato successivamente ridimensionato, il che comporta una modifica dei tempi di generalizzazione e un minor costo così come risulta dal confronto dei due programmi di spesa. Per i prossimi quattro anni scolastici il risparmio può essere così quantificato.

1984/85	<b>fr. 497'000.--</b>
1985/86	<b>fr. 1'324'000.--</b>
1986/87	<b>fr. 1'710'000.--</b>
1987/88	<b>fr. 2'073'000.--</b>

Per i Comuni la minor spesa sarà di:

1984/85	<b>fr. 25'000.--</b>
1985/86	<b>fr. 150'000.--</b>
1986/87	<b>fr. 175'000.--</b>
1987/88	<b>fr. 250'000.--</b>

Per la Confederazione:

1984/85	<b>fr. 66'000.--</b>
1985/86	<b>fr. 132'000.--</b>
1986/87	<b>fr. 176'000.--</b>
1987/88	<b>fr. 220'000.--</b>

Per il Cantone:

1984/85	<b>fr. 406'000.--</b>
1985/86	<b>fr. 1'042'000.--</b>
1986/87	<b>fr. 1'359'000.--</b>
1987/88	<b>fr. 1'603'000.--</b>

La proposta contenuta nel messaggio porta ad un costo totale netto, per il Cantone, nell' anno civile (in migliaia di franchi):

<b>1984</b>	<b>1985</b>	<b>1986</b>	<b>1987</b>
2'627	3'041	3'431	3'888

Negli anni civili la minor spesa per il Cantone risulta quindi di:

<b>fr. 147'000.--</b>	per il 1984
<b>fr. 624'000.--</b>	per il 1985
<b>fr. 1'145'000.--</b>	per il 1986
<b>fr. 1'440'000.--</b>	per il 1987

La Commissione è comunque dell' avviso che si debba, evoluzione finanziaria permettendolo, fissare quale obiettivo a breve termine il raggiungimento del rapporto ottimale (1/200), così come contenuto nel primitivo progetto, dei docenti di sostegno e il numero totale degli allievi, nell' intento di rispondere ad una doppia esigenza: l' efficienza del servizio, prioritaria, e quella indiretta della questione occupazionale.

Un altro aspetto della nuova proposta del SSP che assume notevole importanza è quella concernente la formazione, lo statuto degli operatori e le condizioni per la loro assunzione e nomina.

Considerando che si tratta di una riforma legislativa di carattere pedagogico, particolare attenzione dovrà essere riservata alla qualità ed alla completezza della specifica preparazione, da giudicarsi indispensabile, per i docenti di sostegno

La loro ideale ed auspicabile formazione, unitaria e polivalente, dovrebbe essere il compendio tra le conoscenze ricavate da studi specialistici e le competenze derivate da esperienza pratica di insegnamento.

Se per i docenti in carica al momento dell' entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative fa stato la prevista norma transitoria, è sicuramente da evitare l' assunzione, in futuro, di insegnanti sprovvisti di adeguata preparazione. La Commissione ritiene quindi che i corsi di formazione (contrariamente a quanto espresso a pag. 11 del messaggio) siano da riservare unicamente a chi già opera nella scuola, pur non avendo formazione specialistica; rispettando così il senso della lettera c) - seconda parte - dell' art. 95 sexies nel quale si ravvisa valore cumulativo. Così come è auspicabile, nella scelta del capo-équipe, che ha funzioni estremamente delicate e complesse, riconoscere particolare significato al requisito di un periodo d' esperienza pratica; pratica che dovrebbe anche essergli permessa e richiesta durante lo svolgimento delle sue pur differenziate mansioni di responsabile del gruppo.

Per quanto riguarda il fabbisogno del servizio le decisioni del Consiglio di Stato sono da ritenersi come vincolanti. La maggioranza della Commissione è dell' avviso che sia opportuna la conclusione di assegnare ai Comuni ed ai Consorzi l' assunzione dei docenti di sostegno membri dell' équipe, pur riconoscendo valida la possibilità di pensare ad una struttura, che per sua natura richiede un certo grado di centralizzazione, dipendente totalmente dal Cantone. E' giusto comunque che i Comuni ed i Consorzi, nel rispetto della autonomia loro riservata, debbano assumere commisurate responsabilità concorrendo operativamente e non solo finanziariamente. Gli insegnanti di nomina comunale saranno stipendiati conformemente a quanto stabilito dalla vigente legislazione; vale cioè la regola generale di riparto tra Cantone e Comune (la spesa massima dei comuni per gli stipendi dei docenti è fissata al 10 % del l' importo cantonale determinato per i comuni stessi nell' anno precedente).

Nessun ribaltamento di oneri è previsto per gli specialisti dell' équipe, mentre i Comuni dovranno mettere gratuitamente a disposizione gli spazi ed i materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività.

In merito alla ripartizione dei costi all' interno del Consorzio (che assume globalmente tutti gli oneri del datore di lavoro) sono ipotizzabili due modelli di proporzionalità (e la definizione dei criteri dovrà essere fissata dal Lod. Consiglio di Stato):

- in rapporto al numero totale degli allievi della sede;
- in rapporto al numero degli allievi annualmente interessati al servizio.

Si è dell' avviso che la prima soluzione proposta risponda meglio agli scopi ed alle finalità del servizio, pur non essendo priva di svantaggi, offrendo migliori garanzie dal punto di vista dell' accettazione e diffusione e per il suo carattere mutualistico che si rifà al principio di una solidarietà generale. L' esperienza dovrebbe poi consentire di maturare validi criteri di scelta.

Come in precedenza accennato, la realtà scolastica ha sempre più proposto casi in cui il disadattamento scolastico è causato da fattori che poco o nulla hanno a che fare con contenuti e metodi di insegnamento. La diagnosi di tali fattori, la definizione della terapia opportuna e, molte volte, l' applicazione pratica di quest' ultima richiedono e pretendono una competenza specifica che gli insegnanti non possono vantare.

L' esperienza fatta recentemente, a livello sperimentale, nelle due zone del Cantone, insegna come l' équipe di sostegno pedagogico sia la risposta più adatta e articolata al disadattamento scolastico:

- garantisce un intervento tempestivo, razionale e globale;
- favorisce un armonico coordinamento con i servizi esterni alla scuola;
- rende funzionale l' impiego e l' apporto degli specialisti;
- permette una completa diagnosi delle difficoltà;.
- propone un intervento equo sia nelle grandi sedi sia in piccole scuole periferiche.

La caratteristica specifica del modello elaborato consiste nel suo carattere di istituzione interna alla scuola. Richiede di conseguenza, la messa in atto di una intensa collaborazione e interazione tra chi opera dal punto di vista didattico e chi opera dal punto di vista psicopedagogico. Il servizio dovrà quindi forzatamente raggiungere e mantenere un accettabile equilibrio tra intervento di recupero didattico e intervento psico-pedagogico, nella convinzione, da parte della Commissione, che lo stesso non può essere un corpo estraneo alla scuola, così come non è da dimenticare che la responsabilità primaria del processo educativo e formativo deve essere compito del docente titolare in unione con la famiglia.

Per un buon funzionamento del servizio sarà quindi condizione irrinunciabile una stretta cooperazione dei capi-équipes con i quadri scolastici (ispettori, direttori), con la famiglia, con l' Ufficio dell' orientamento scolastico e professionale e, in modo del tutto particolare, con i servizi, già operanti, del Dipartimento delle opere sociali.

L'ampiezza del SSP potrebbe infatti portare a differenziarne l'attività nelle varie équipes: l'eventualità che il tutto dipenda dalle scelte di diversi gruppi di persone per i quali non esiste un controllo esterno alla struttura (e la sua creazione implicherebbe un ulteriore appesantimento burocratico ed un aggravio finanziario) non è da escludersi a priori.

Perciò solo il rispetto delle competenze dei vari operatori, la possibilità di continui contatti e interscambi, il riconoscere di fatto il servizio di sostegno come corpo inserito in un ben definito sistema scolastico, può far scattare i meccanismi di un controllo sincrono e costruire l'assicurazione dell'indispensabile collegamento fra i vari ordini di scuola, allo scopo di realizzare una coerente ed efficace continuità di intervento che, partendo dalla scuola materna, con un progetto organico e continuativo, segua il ragazzo portatore di difficoltà per tutta la scuola dell'obbligo permettendogli di realizzare il massimo delle sue potenzialità.

E' in quest'ordine di idee quindi che deve essere pure considerata la problematica della segnalazione e dell'accettazione dei vari casi.

E se le segnalazioni partono dal docente titolare o dalla famiglia, è solo dopo una attenta e approfondita valutazione dei bisogni, delle difficoltà concrete, delle esigenze globali con cui l'allievo è confrontato che può essere deciso un intervento specifico. Decisione alla quale concorrono gli operatori scolastici, le famiglie e il capo-équipe, al quale, giustamente, viene riconosciuto e concesso un certo spazio di autonomia. E non dovrà essere questo un discorso tanto sulla gravità o meno del disturbo, quanto sull'influenza che tale disturbo arreca al processo di apprendimento in una ben determinata situazione scolastica. Non si tratterà quindi, in special modo all'inizio della scolarizzazione, di affrontare evidenti forme di patologia, ma di giudicare, semmai, se tali difficoltà siano accettabili o meno all'interno dell'organizzazione scolastica, che non può svolgere compiti di assistenza, riabilitazione e terapia, che istituzionalmente non le competono e che possono creare situazioni di confusione e di conflittualità al suo interno

Per quanto concerne la stesura dei nuovi articoli di legge proposti la Commissione si è unanimamente espressa sull'opportunità di procedere ad alcune modifiche:

a) Si è dell'avviso che dal profilo della sistematica dell'inserimento dei nuovi articoli nel Capitolo IX della Legge della Scuola sia preferibile introdurli con la numerazione 94 bis e 94 ter in considerazione del fatto che gli attuali articoli 95 e seguenti si rifanno all'educazione speciale.

Il sostegno pedagogico è, per contro, un intervento che rientra nell'attività della scuola normale.

b) Il capoverso corrispondente alla lettera d) dell'art. 95 quinquies dovrebbe essere completato con l'indicazione della competenza del Consiglio di Stato nel definire la chiave di riparto della spesa fra i comuni consorziati allo scopo di togliere ogni elemento di dubbio e di stabilire sistemi di ripartizione vincolanti per tutto il Cantone.

Il capoverso risulterebbe così formulato:

" Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dell' équipe, i comprensori per l'assunzione dei docenti di sostegno pedagogico da parte dei Comuni o dei Consorzi e i criteri della ripartizione della spesa fra i Comuni."

c) Le formazioni riconosciute dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali per la logopedia e la psicomotricità seguono curricula differenti che non prevedono necessariamente il conseguimento di un titolo universitario; per questo motivo si propone all'art. 95 sexies, lettera b), la seguente modifica:

" b) logopedisti e psicomotricisti: titoli specifici riconosciuti;"

d) Non si ritiene opportuno l'inserimento in una legge della scuola ticinese del termine, seppur di uso corrente, di équipe. Può essere sostituito dall'espressione gruppo di lavoro.

e) Nell'intento di evitare possibili interpretazioni errate si propone di modificare l'ultimo periodo del capoverso 3 dell'art. Il sostituendo possono con sono:

" Alla funzione di psicopedagogo sono nominati candidati in possesso di un titolo universitario completo nelle scienze dell'educazione".

Ribadendo l'importanza del SSP e l'urgenza della sua istituzione nel rispetto delle modalità presentate dal messaggio, sulla scorta delle considerazioni espresse e con la raccomandazione di modificare gli articoli di legge così come indicato, la Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio a voler accogliere favorevolmente il messaggio approvandone le proposte legislative.

#### **Per la Commissione speciale:**

Alessandro Capoferri, relatore

Barelli - Bianchi Aldo - Catenazzi -

Cavadini Antonio - Donadini - Ferrari M.,



con riserva - Hunziker - Lotti - Moretti, Nava,  
con riserva - Righetti - Righinetti - Snider -  
von Wyttenbach.

### **Allegato 1**

PREVISIONE E PROGRAMMA SPESA, ANNO SCOLASTICO (in migliaia di franchi)

Stipendi non indicizzati

		N	83/84	N	84/85	N
<b>SCUOLE MEDIE</b>						
65'0000	Capi-équipe OC	1	65	2	130	4
56'000	Docenti OC	16	896	25	1400	34
<b>SE-SMaterne</b>						
58'000	Capi-équipe OC	1	58	3	174	5
55'000	Logopedisti OC	4	220	6	330	9
55'000	Psicomotric. OC	-	--	3	165	5
50'000	Docenti OC	12 ½	625	18	900	30
	Docenti fuori équipe	32	1600	27	1350	20
	Logopedisti fuori équipe	7	385	6	330	5
<b>TOTALE</b>			<b>3849</b>		<b>4779</b>	

		85/86	N	86/87	N	87/88
<b>SCUOLE MEDIE</b>						
65'0000	Capi-équipe OC	260	4	260	4	260
56'000	Docenti OC	1904	43	2408	52	2912
<b>SE-SMaterne</b>						
58'000	Capi-équipe OC	290	7	406	9	522
55'000	Logopedisti OC	495	12	660	15	825
55'000	Psicomotric. OC	275	7	385	9	495
50'000	Docenti OC	1500	42	2100	54	2700
	Docenti fuori équipe	1000	9	450	-	--
	Logopedisti fuori équipe	275	3	165	-	--
<b>TOTALE</b>		<b>5999</b>		<b>6834</b>		<b>7714</b>

RIPARTIZIONE DELLA SPESA TRA COMUNE E CANTONE, ANNO SCOL. (in migliaia di franchi)

	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88
Spesa comuni 50% docenti	1112	1125	1250	1275	1350

Confederazione log. e psicomot. 40% AI	242	330	418	484	528
<b>SPESA DEL CANTONE</b>	<b><u>2495</u></b>	<b><u>3324</u></b>	<b><u>4331</u></b>	<b><u>5075</u></b>	<b><u>5836</u></b>

COSTO TOTALE NETTO PER IL CANTONE, ANNO CIVILE (in migliaia di franchi)

<b>1983</b>	<b>1984</b>	<b>1985</b>	<b>1986</b>	<b>1987</b>
2124	2774	3665	4578	5328

PROGRESSIONE DEI COSTI PER IL CANTONE

<b>1983</b>	2'124		
		+ 650	
<b>1984</b>	2'774		
		+ 891	
<b>1985</b>	3'665		+ 3'204
		+ 913	
<b>1986</b>	4'578		
		+ 750	
<b>1987</b>	5'328		

---

Disegno di  
**LEGGE**

che modifica la Legge della scuola del 29 maggio 1958 e la Legge della scuola media del 21 ottobre 1974 negli articoli relativi al sostegno pedagogico.

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 13 giugno 1984 n. 2831 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Articolo 1**

La Legge della scuola del 29 maggio 1958 è modificata come segue:

**Art. 94 bis (nuovo)**

Servizio di sostegno pedagogico

Allo scopo di assicurare, integrando l'attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con gravi difficoltà di adattamento o di apprendimento scolastico, è istituito il Servizio di sostegno pedagogico della scuola materna e della scuola elementare.

**Struttura del servizio**

Il servizio è organizzato in gruppi composti di:

#### a) Composizione dei gruppi

- a) uno psicopedagoga responsabile dell' attività diagnostica e del coordinamento dell' attività dei membri dei gruppi (capo-gruppo),
- b) logopedisti;
- c) psicomotricisti;
- d) docenti di sostegno pedagogico

#### b) Assunzione

I capi-gruppo, i logopedisti, gli psicomotricisti sono assunti dallo Stato. I docenti di sostegno pedagogico sono assunti dai Comuni e dai Consorzi.

#### c) Settori d'intervento

I membri di ogni gruppo operano sia nella scuola materna sia nella scuola elementare, ad eccezione dei docenti di sostegno pedagogico i quali svolgono la loro attività unicamente nelle scuole elementari.

#### d) Numero dei membri del gruppo

Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale del gruppo, i comprensori per l' assunzione dei docenti di sostegno pedagogico da parte dei Comuni o dei Consorzi e i criteri della ripartizione della spesa fra i Comuni.

### **Art. 94 ter (nuovo)**

#### Requisiti dei membri del gruppo

I requisiti per la nomina dei membri dei gruppi di sostegno pedagogico sono stabiliti come segue:

- a) psicopedagoga con funzione di capo-gruppo: titolo universitario completo nelle scienze dell' educazione;
- b) logopedisti e psicomotricisti: titoli specifici riconosciuti;
- c) docenti di sostegno pedagogico:
  - diploma di pedagogia curativa preceduto da un titolo di studio di una scuola media superiore o titolo universitario completo nelle scienze dell' educazione;

#### **o p p u r e :**

- patente di maestro di scuola elementare, esperienza professionale di almeno tre anni e diploma rilasciato dal Dipartimento al termine di un apposito corso di formazione.

#### Norma transitoria

I docenti di scuola elementare con almeno cinque anni di pratica nel sostegno pedagogico al momento dell' entrata in vigore del presente articolo possono essere nominati previo superamento di una prova di abilitazione in analogia con l' art. 123 lettera c, della presente legge.

---

## **Articolo 2**

La Legge della scuola media del 21 ottobre 1974 e modificata come segue:

### **Art. 11**

#### Servizio di sostegno pedagogico

1 Allo scopo di assicurare, integrando l' attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con gravi difficoltà di apprendimento o di adattamento scolastico e istituito il Servizio di sostegno pedagogico della scuola media.

#### Struttura del servizio

2 Esso è costituito, secondo un piano cantonale di competenza del Consiglio di Stato, di:

- a) docenti di sostegno pedagogico, operanti nelle sedi scolastiche;
- b) psicopedagogisti, operanti regionalmente, responsabili dell' attività diagnostica e del coordinamento dell' attività dei docenti di sostegno pedagogico.

#### Formazione dei docenti e degli psicopedagogisti

3 Alla funzione di docente di sostegno pedagogico nella scuola media possono essere nominati candidati in possesso

dei seguenti requisiti:

a) diploma di pedagogia curativa o titolo universitario completo nelle scienze dell' educazione,

**o p p u r e :**

b) titolo riconosciuto per l' insegnamento nella scuola media con almeno tre anni di esperienza professionale e diploma rilasciato dal Dipartimento al termine di un apposito corso di formazione.

Alla funzione di psicopedagogista sono nominati candidati in possesso di un titolo universitario completo nelle scienze dell' educazione.

#### Corso pratico

4 Per gli allievi di 13 e più anni con gravi difficoltà di apprendimento il Dipartimento può istituire, su proposta del Servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni scolastiche, un corso pratico a parziale sostituzione del programma scolastico, inteso a favorirne l' orientamento e un futuro inserimento professionale.

#### Norma transitoria

5 I docenti con almeno cinque anni di pratica nel sostegno pedagogico al momento dell' entrata in vigore del presente articolo possono essere nominati previo superamento di una prova di abilitazione in analogia con l' art 123, lettera c) della Legge della scuola.

---

#### Articolo 3

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con l'anno scolastico 1984/85.